REGOLAMENTO (CEE) N. 2752/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che deroga al regolamento (CEE) n. 1693/72 per quanto concerne le procedure di mobilitazione per gli aiuti alimentari a favore dei paesi del Sahel e dell'Etiopia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75 (3), in particolare l'articolo 23 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, date le difficoltà di trasporto verso i paesi del Sahel e l'Etiopia, sembra opportuno prevedere, per l'inoltro dell'aiuto alimentare, un dispositivo sufficientemente elastico che consenta di far fronte il più rapidamente possibile a tali difficoltà ;

considerando che il ricorso alla procedura di gara di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (4), non permette sempre di rispondere, per l'inoltro dei prodotti ai luoghi di destinazione, agli auspicati obiettivi di elasticità e rapidità ; che di conseguenza occorre prevedere la possibilità di ricorrere ad un'altra procedura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75, è possibile ricorrere ad una procedura diversa dalla gara per l'inoltro dalla Comunità ai luoghi di destinazione dei cereali e del riso forniti a titolo di aiuto alimentare ai paesi del Sahel e all'Etiopia, nel quadro del programma 1974/1975.

Articolo 2

1. Il regolamento (CEE) n. 3233/74 del Consiglio, del 17 dicembre 1974, che deroga al regolamento (CEE) n. 1693/72 per quanto concerne le procedure di mobilitazione per gli aiuti alimentari a favore dei paesi del Sahel e dell'Etiopia (5), è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(1) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(3) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.
(4) Vedasi pag. 89 delle presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 346 del 24. 12. 1974, pag. 1.